



N. Prot. 748/2010/FQ

Milano, 3 giugno 2010

OGGETTO: Cartelli stradali in lingua locale: la normativa

In base all'art. 125 del Regolamento di Attuazione del codice della strada (DPR n. 495 del 16 dicembre 1992), è prevista in Italia la possibilità di realizzare la segnaletica in più lingue nelle zone ufficialmente bilingui, ma al fine di garantirne la leggibilità precisa che *nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue*. Per i cartelli di direzione devono essere utilizzati i segnali appositamente previsti con iscrizione su più righe.

La Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 (*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*), che prevede misure di tutela e valorizzazione della "cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo", prevede all'art. 10 che "... in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali".

Il relativo Regolamento attuativo D.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001 (*Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche*) prevede in relazione agli ambiti territoriali delle minoranze linguistiche storiche la possibilità dell'utilizzo di indicazioni scritte bilingui negli uffici pubblici ("...con pari dignità grafica") e ne disciplina la segnaletica stradale ("nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue").

Con il Decreto- Legge n. 151/2003 (convertito nella **Legge n. 214** del 1° agosto 2003) è stato integrato il codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) all'art. 37 comma 2-bis, con l'introduzione della facoltà per gli Enti locali di utilizzare nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune (quindi non sui segnali di "centro abitato") lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione in lingua italiana.

Può essere utile esaminare la “*II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione*”, emanata nell’anno 2007 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Al punto 4 “**Bilinguismo-Dialetto**” la sopraccitata Direttiva Ministeriale recita testualmente:

“Anche sulla diffusione, in alcune parti del territorio nazionale, dell’uso di segnaletica stradale verticale di indicazione con iscrizioni in più lingue od addirittura con iscrizioni in idiomi locali, sono pervenute numerose segnalazioni, soprattutto da utenti della strada e tecnici del settore, che in alcuni casi lamentano la scarsa comprensione del messaggio riportato, ovvero chiedono se tale pratica sia consentita. Alcuni enti proprietari di strade che hanno installato segnali siffatti giustificano l’iniziativa con non ben identificate esigenze di tutela di identità culturali locali. Orbene, è noto che la segnaletica stradale costituisce uno dei più efficaci sistemi attivi di sicurezza stradale, e che per esplicare al meglio la propria funzione necessita di modalità di installazione, e rappresentazione dei messaggi da trasmettere, inequivoche, in maniera da evitare qualsiasi incertezza o indecisione da parte dell’utenza stradale. Inoltre, per evitare che gli stessi messaggi possano essere interpretati in maniera diversa, è previsto dal vigente Codice della strada (art. 37, comma 6) che la “segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici nel rispetto della normativa internazionale vigente”. Il testo appena richiamato replica quanto riportato nella parte preliminare della convenzione mondiale sulla segnaletica stradale, aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, come emendata il 30 novembre 1995, recepita anche dall’Italia con la legge 5 luglio 1995, n. 308. Il preliminare così recita: “Le parti contraenti riconoscono che l’uniformità internazionale dei segnali e simboli stradali e della segnaletica orizzontale è necessaria per facilitare la circolazione stradale internazionale e per accrescere la sicurezza sulle strade”.

Lo scopo è evidente e le norme italiane sulla materia recepiscono la convenzione in maniera pressoché integrale. Per rendere il panorama segnaletico il più comprensibile possibile per tutti si è privilegiata una rappresentazione per simboli ogni volta che è stato possibile riducendo al minimo il ricorso alle iscrizioni. Ove queste sono necessarie, come per il caso della segnaletica di indicazione nelle sue varie suddivisioni (art. 39, comma 1, lett. C) del Codice), è previsto l’impiego della lingua nazionale, con la possibilità di una ulteriore lingua nelle aree geografiche bilingue (art. 125, commi 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada). Anche in questo caso si è replicato quanto riportato dalla richiamata convenzione agli artt. 8 e 14 in relazione alle iscrizioni sui segnali stradali. In particolare il comma 5 dell’art. 8 così recita: “Le iscrizioni saranno apposte nella lingua nazionale, o in una o più lingue nazionali, e, inoltre, se le parti contraenti lo ritengono utile in altre lingue, in particolare nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite”. Il successivo art. 14 precisa poi che non sono consentite più di due lingue. Appare evidente che la deroga alla iscrizione unica è solo a favore di lingue ufficiali, anche per facilitare una utenza stradale di altre nazioni, e non per i dialetti, che sono sempre diversi a seconda della località. Sull’argomento il Ministro dei Lavori Pubblici pro-tempore si è anche espresso formalmente con la Direttiva 24 ottobre 2000, paragrafo 5.3.2.

Il diniego all’uso dei dialetti sui segnali stradali è correlato a quanto precede e non vuole certo mortificare identità locali o culturali. Sarebbe del tutto singolare la pretesa di tutelare un patrimonio culturale attraverso la violazione di norme. D’altra parte una iscrizione in dialetto non esplica alcuna utilità nei confronti di una utenza stradale non del luogo, anzi può creare in questa incertezza e difficoltà nel comprendere il messaggio, peraltro diverso magari lungo lo stesso percorso; e nel contempo non risulta utile neppure per l’utenza del luogo, che avendo familiarità con lo stesso, non ha bisogno della specifica informazione.

Unica eccezione al principio appena esposto è stata introdotta dall’art. 1, comma 2-ter, del Decreto-Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in Legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha modificato l’art. 37 del Codice della strada prevedendo un comma 2-bis che così recita: “Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue

regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana”.

Il segnale di localizzazione di che trattasi è del tutto facoltativo, può essere installato unicamente sul confine del territorio comunale (non del centro abitato), ed è **previsto dal terzo periodo del comma 4 dell’art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada** come: “Segnale rettangolare a fondo marrone di dimensioni ridotte”. Da tutto quanto precede risulta che **è possibile riportare sui segnali sopra descritti anche le iscrizioni in dialetto**, mentre nessuna iscrizione dialettale può comparire sui segnali di “centro abitato” di cui all’art. 131 del richiamato Regolamento di esecuzione del Codice della strada, o su altri segnali di indicazione.

Quanto sopra ovviamente non costituisce impedimento all’impiego del dialetto in altri tipi di messaggistica (pubblicitaria) o in sedi appropriate (punti di informazione esterni alla carreggiata) in modo da non creare confusione con la segnaletica stradale.

Franco Quaglia
Settore Istruzione e Cultura
Segreteria Politica Federale